



**DECRETO DELLA DIRIGENTE**  
**Segreteria generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

Inquadramento mediante passaggio diretto nel ruolo del personale regionale di una dipendente dal Comune di Lavis e contestuale collocamento in posizione di comando presso il medesimo Ente

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, con il quale è stato emanato il “Regolamento per l’accesso all’impiego in Regione ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3”, e preso atto che il sopra citato regolamento disciplina, fra l’altro, al Capo I, la “Mobilità”;

Visto in particolare l’art. 12 – Passaggio diretto di personale – del regolamento sopra indicato, il quale prevede che:

- è consentito il passaggio diretto nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale per la copertura di posti vacanti in organico (comma 1)
- nel caso di passaggio diretto di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, il principio della proporzionalità linguistica va rispettato in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva (comma 2)
- al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 9;

Visto inoltre l’art. 9 – Disciplina del trasferimento - del regolamento sopra indicato il quale dispone ai commi 2, 3 e 4 che:

- il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’Amministrazione di destinazione; al personale è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale; l’inquadramento avviene secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva (comma 2)
- il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro prima dell’immissione in servizio; il medesimo personale è esente dall’obbligo del periodo di prova (comma 3)
- il personale che abbia fruito della mobilità volontaria non può beneficiarne ulteriormente prima che siano trascorsi cinque anni dall’ultimo trasferimento (comma 4);

Visto l’art. 31 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, in relazione all’istituto della mobilità inter-Enti, che:

- il dipendente è inquadrato nella posizione economico-professionale e profilo professionale corrispondenti alla qualifica e profilo rivestiti presso l’ente di provenienza all’atto del passaggio e ove non esista corrispondenza di profilo, l’inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione  
al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale d’inquadramento presso la Regione con riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza sia ai fini giuridici che della progressione economica, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di contratto

qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle indennità accessorie aventi carattere di generalità, risulti inferiore a quello acquisito presso l'Ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con le modalità di cui all'art. 71, comma 2 nonché l'eventuale attribuzione delle indennità di cui agli artt. 75, 77, 78 e 79 del contratto collettivo sopra citato, riduce l'assegno personale per il periodo in cui sono corrisposte;

Vista la documentazione agli atti acquisiti nel Protocollo Informatico Trentino "PiTre" dell'Amministrazione regionale, in particolare quella della signora ...OMISSIS..., relativa all'inquadramento mediante passaggio diretto nei ruoli regionali, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari nonché dei provvedimenti amministrativi sopra citati;

Vista la corrispondenza intercorsa tra gli Enti, da ultimo la nota prot. n. RATAA/0035024/28/11/2025-A, con la quale il Comune di Lavis, comunica che con deliberazione della Giunta comunale n. 329 di data 18/11/2025, è stato concesso il nulla osta all'inquadramento nei ruoli regionali della signora ...OMISSIS..., e come precedentemente concordato il Comune richiede, al fine di garantire un adeguato passaggio di consegne ai dipendenti del settore di appartenenza, il contestuale collocamento in posizione di comando della stessa presso il Comune medesimo, per 2 giorni alla settimana e per la durata di 5 mesi, a decorrere dal 1. gennaio 2026;

Vista la legge regionale 21 luglio 2025, n. 5 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 di data 17 gennaio 2022, "Determinazioni in merito all'adozione del provvedimento in materia di personale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale, n. 1 di data 22 gennaio 2025, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il triennio 2025-2027", in particolare la Sezione 3 Organizzazione e Capitale umano – Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 175 di data 13 settembre 2023, con la quale è stata ridefinita la dotazione organica del personale regionale;

Accertato che la signora sopra indicata è inquadrata presso il Comune di Lavis, nel profilo professionale di collaboratrice contabile – cat. C evoluto;

Vista la declaratoria del suddetto profilo professionale e ritenuto di disporre l'inquadramento nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali sopraccitate;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 52 di data 22 settembre 2021, da ultimo modificato con D.P.Reg n.11 di data 25 giugno 2025, con il quale è stato emanato il Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso, da ultimo modificato D.P.Reg. 25/6/2025, n. 11;

Ritenuto che l'inquadramento nel ruolo regionale della signora sopra citata debba essere effettuato nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B4;

Accertato, per quanto riguarda il profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B4, che, a fronte di una dotazione organica complessiva riferita al profilo professionale assistente – B3-B4-B4S, alla data odierna, risultano disponibili posti a tempo pieno;

Visto altresì, l'art. 13 - Collocamento in posizione di comando -, del Regolamento sopra citato il quale prevede:

- al comma 2, che la richiesta del dipendente / della dipendente da collocare in posizione di comando venga evasa, dopo aver valutato le esigenze di servizio dell'Amministrazione regionale, anche attraverso l'acquisizione dei pareri dei rispettivi Responsabili della struttura regionale di assegnazione
- al comma 4 che il collocamento in posizione di comando è disposto per la durata di almeno sei mesi, prorogabile in presenza dei presupposti iniziali
- al comma 5 prevede che il collocamento verso altri enti pubblici non può avere durata superiore a due anni, fatta salva la possibilità per le amministrazioni interessate di concordare, a fronte di motivate esigenze organizzative, durate diverse e può altresì essere disdetto in ogni momento con preavviso di almeno tre mesi;

Ritenuto quindi che sussistano i motivi per disporre:

- l'inquadramento nel ruolo regionale della signora sopra citata, nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B4, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1. gennaio 2026
- il contestuale collocamento in posizione di comando in misura parziale, presso il Comune di Lavis, per 16 ore settimanali e per la durata di 5 mesi a decorrere dal 1. gennaio 2026 fino al 31 maggio 2026 compreso;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla dipendente medesima, a decorrere dal 1. gennaio 2026, nonché l'eventuale riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 5, comma 5;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Visto l'art. 94 - Trattamento economico del personale in posizione di comando – del Contratto Collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il comma 2, ai sensi del quale al personale regionale comandato presso altri enti, fatto salvo il rimborso da parte degli stessi, spetta oltre al trattamento economico fondamentale anche il trattamento economico accessorio di cui al contratto medesimo, se richiesto dall'ente presso il quale il servizio viene prestato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 250 di data 17 dicembre 2025, "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026 - 2028";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 251 di data 17 dicembre 2025, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026 - 2028";

Accertata, infine, la disponibilità di fondi sui capitoli corrispondenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2026 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.;

### **dispone**

- di inquadrare, a decorrere dal 1. gennaio 2026, nel ruolo del personale regionale mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 12, del "Regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3", emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B4, con rapporto di lavoro a tempo pieno, la dipendente del Comune di Lavis, signora ...OMISSIS..., con assegnazione alla Ripartizione IV – Risorse strumentali – Ufficio tecnico e manutenzioni;
- di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla predetta dipendente, a decorrere dal 1. gennaio 2026, nonché il riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio;
- il contestuale collocamento in posizione di comando in misura parziale presso il Comune di Lavis, della signora ...OMISSIS..., profilo professionale di assistente – posizione economico professionale B4, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, per 2 giorni alla settimana e per il periodo di 5 mesi, a decorrere dal 1. gennaio 2026 fino al 31 maggio 2026;
- di conservare all'interessata, ad ogni effetto, lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale; per quanto riguarda il trattamento economico accessorio, lo stesso sarà corrisposto, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, quello richiesto dal Comune di Lavis presso il quale il servizio viene prestato.

La spesa per lo stipendio e le altre competenze continuerà a far carico all'Amministrazione regionale salvo rimborso da parte del Comune di Lavis che sarà introitato sul capitolo corrispondente dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2026.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e succ.mod..

**LA SEGRETARIA GENERALE**  
- dott.ssa Gabriele Morandell -  
Firmato digitalmente